

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

114° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1991

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 5
DIPAOLA (PRI), relatore alla Commissione .. 2

I lavori hanno inizio alle ore 11,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di commercio su aree pubbliche» (2219-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di commercio su aree pubbliche», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Dipaola di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

DIPAOLA, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge n. 2219-B reca modifiche apportate dalla Camera dei deputati, modifiche però che sono essenzialmente di carattere tecnico e formale, volte in particolare ad assicurare la coerenza del provvedimento in discussione con le disposizioni recate dalla legge n. 142 del 1990. Possiamo rilevarlo molto facilmente da una rapida lettura del testo.

All'articolo 1, al comma 2, è stato soppresso il punto c) che recita: «su aree date in occasione per un periodo di tempo limitato al giorno o ai giorni in cui siano assenti i soggetti di cui alle lettere a) e b)».

Il primo comma dell'articolo 2 diventa poi il seguente:

«1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426».

Nel testo da noi approvato si parlava in più del possesso di un'apposita autorizzazione. La modifica apportata mi sembra però opportuna: l'iscrizione nel registro di cui alla legge n. 426 comporta infatti il possesso dei requisiti prescritti.

Sempre all'articolo 2 c'è poi una modifica al terzo comma. Sostanzialmente esso è uguale a quello da noi approvato; contiene però un riferimento alle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, legge cioè che ha evidenziato per gli enti locali il compito della programmazione di tutto il piano regolatore commerciale. In questo contesto è quindi inserito anche il discorso relativo alle norme in materia di commercio sulle aree pubbliche.

Il quarto comma dell'articolo, poi, attualmente recita:

«4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la

commissione di cui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo».

Mi sembra che tale modifica sia opportuna perchè il presidente della giunta regionale può attribuire la delega relativa a questa attività ad un assessore delegato o a terzi.

Il comma 7, infine, facendo riferimento all'articolo 1, viene così riscritto:

«7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge».

Per l'articolo 3 si hanno modifiche intanto al comma 2 che risulta essere il seguente:

«2. I sindaci, nell'ambito della disciplina regionale e nel rispetto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, determinano l'orario di vendita dei mercati rionali e delle altre forme di commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

In questo caso sono stati eliminati i riferimenti alle varie leggi che nel tempo avevano regolamentato il settore e si parla invece dell'articolo 36 della legge n. 142.

Il terzo comma poi contiene esclusivamente una modifica di carattere formale. A causa della soppressione della lettera *c*) al secondo comma dell'articolo 1, la lettera *d*) contenuta nel nostro testo viene ora indicata come lettera *c*); e un'analoga modifica (in questo caso è eliminato il riferimento alla lettera *c*) è contenuta nel comma seguente. Anche la modifica al comma 6 è stata resa necessaria dall'eliminazione della lettera *c*) dell'articolo 1. In questo caso si fa allora riferimento, anzichè ai «titolari di concessioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*)», ai «titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4».

Sempre all'articolo 3 è stato poi modificato il comma 14 inserendo il richiamo alle «modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati, mentre invece lo è stato l'articolo 6 concernente le sanzioni. La Camera dei deputati ha modificato i primi due commi dell'articolo prevedendo due diverse fattispecie di sanzioni amministrative. Infatti il comma 1 recita: «È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonchè senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 3, commi 14 e 15».

È stato unificato così il comma 1 con la lettera *a*) del testo approvato dal Senato. Il comma 2 prevede invece: «È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a

lire 3.000.000 chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse».

A mio avviso è opportuna questa precisione perchè le violazioni alle norme igienico-sanitarie rientrano nel campo penale.

I commi 2 e 3 non sono stati modificati mentre il comma 5 recita: «Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'UPICA competente per territorio. Il medesimo ufficio comunica all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione i casi di particolare gravità e di recidiva ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti, rispettivamente, di sospensione dell'autorizzazione, per un massimo di sessanta giorni, e di revoca della stessa».

L'articolo 7 concerne invece le norme transitorie e finali. Il primo comma non è stato modificato, mentre il secondo comma prevede, al fine della tutela dell'aspetto igienico-sanitario per le aree pubbliche destinate al commercio, il concerto del Ministro dell'industria con il Ministro della sanità nella emanazione del regolamento attuativo della legge.

Il terzo comma è stato modificato in questi termini: «I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge».

La modifica concerne l'aggiunta dell'ultimo periodo del comma.

La Camera dei deputati ha inoltre inserito il seguente quarto comma: «I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'articolo 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio contiene una lista transitoria: quando non si hanno i requisiti previsti dalla legge ci si iscrive in questa lista e dopo due anni, avendo i requisiti sostanziali, c'è la possibilità di essere iscritti nel registro definitivo previsto dall'articolo 1 della legge n. 426 del 1971, e di esercitare così l'attività commerciale.

La Camera dei deputati ha così modificato il quinto comma (corrispondente al quarto comma nel testo del Senato): «Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri

esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge».

Anche in questo caso la modifica apportata nell'altro ramo del Parlamento consiste nell'aggiunta dell'ultimo periodo.

I restanti commi dell'articolo non sono stati modificati.

Come ho più volte detto in precedenza, ritengo che la Camera non abbia apportato modifiche di notevole portata e pertanto raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Dipaola per la sua relazione. In attesa del parere della 1^a Commissione propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge

Poichè non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA